

**Webinar 25 Gennaio 2022**

***I controlli nella SCIA: disciplina normativa,  
criticità e rimedi applicativi***

**Risposte alle domande poste in chat**

**a cura di  
Massimo Puggioni**

## Domande & Risposte

### 1. Vi è un metodo legittimo per fondere i due Sportelli SUE e SUAP in uno unico?

Al momento, tranne alcune discipline regionali, la normativa disciplina separatamente le funzioni del SUAP e del SUE; tuttavia ogni Ente ha piena autonomia organizzativa e può legittimamente istituire un unico ufficio/servizio al quale assegnare congiuntamente le funzioni di entrambi gli sportelli unici.

### 2. Esiste invece un termine entro il quale una pratica può essere resa Irricevibile, improcedibile o inammissibile? È possibile sospendere la decorrenza dei termini quando si richiede di integrare per carenze formali sanabili?

La norma non impone un termine ultimo oltre il quale non sia più possibile dichiarare l'irricevibilità, improcedibilità o inammissibilità di una pratica; tuttavia, specie nel caso di SCIA o comunicazioni, al fine di evitare danni al privato in conseguenza di un legittimo affidamento è consigliabile effettuare la verifica formale ed adottare eventuali atti conseguenti nel più breve tempo possibile. Per quanto riguarda la regolarizzazione formale della pratica, non è possibile sospendere i termini di efficacia della SCIA in quanto la stessa è valida ed efficace sin dal momento della sua trasmissione da parte del privato, ma occorre tener presente che ove l'ufficio competente per le verifiche non coincida con l'ufficio che riceve la SCIA, i termini per le verifiche decorrono solo dal momento in cui l'ufficio competente riceve la SCIA, che sarà trasmessa dall'ufficio ricevente solo a seguito di regolarizzazione formale.

### 3. Se una SCIA viene resa irricevibile, si può sanzionare l'attività visto che non aveva il titolo per esercitare?

Se la SCIA viene dichiarata irricevibile, essa viene privata di efficacia *ex tunc*, ovvero sin dal momento della sua trasmissione. Pertanto l'attività deve considerarsi priva di qualsiasi titolo abilitativo, con tutte le conseguenze del caso.

### 4. L'istanza che prevede l'avvio di un'attività di manutenzione di impianti termici presso i clienti, ma senza apertura di punto vendita, può essere dichiarata irricevibile per incompetenza del SUAP a riceverla?

La SCIA di cui all'art. 3, comma 3 del DM 37/2008 è di competenza della Camera di Commercio, tuttavia ai sensi del d.P.R. n. 160/2010 e del D.Lgs. 59/2010 la SCIA rientra nella competenza del SUAP come qualsiasi adempimento relativo a prestatori di servizi.

### 5. Nel caso di SCIA per apertura di attività di tintolavanderia, vista la possibilità spettante all'Impresa di designare un Responsabile tecnico in possesso di apposita idoneità professionale comprovata dal possesso del requisito ai sensi dell'art. 2 c.2 lettera d) punto 3 della L.R. 84/06 (periodo di inserimento presso imprese del settore non inferiore a 3 anni, anche non consecutivi ma comunque nell'arco di cinque anni, nei casi di attività lavorativa subordinata), i periodi lavorativi con contratto part-time devono essere valutati secondo criteri di proporzionalità, come avviene per altri settori come facchinaggio e attività di installazione impianti (per cui ad esempio un anno di lavoro ad orario dimezzato, part-time al 50%, va computato come sei mesi di lavoro- parere MISE reso alla Regione Veneto i 28/08/2008)?

Si ritiene che, conformemente ai principi generali, il periodo di prestazione lavorativa part-time debba essere computata proporzionalmente alle ore lavorative effettivamente prestate.

### 6. Nel caso di un'attività di somministrazione chi deve fare il controllo di merito relativo ai requisiti professionali? È l'ASL o la polizia locale?

Il controllo di merito sui requisiti professionali di cui all'art. 71 del d.Lgs. n. 59/2010 è in capo al Comune, il quale nell'ambito della propria autonomia organizzativa designerà l'ufficio o il

servizio competente. La ASL è invece competente alla verifica dei requisiti igienico-sanitari legati alla notifica di cui al Regolamento CE n. 852/2004.

- 7. Nel caso di attività sottoposte a SCIA condizionata (esempio carrozzerie), può il SUAP adottare l'istituto della SCIA ai sensi dell'art. 19 della 241 (quindi non condizionata) e sospendere l'attività qualora manchino delle abilitazioni in materia ambientale o di sicurezza? (esempio: manca il titolo abilitativo alle emissioni in atmosfera o manca la prevenzione incendi)**

L'art. 4, comma 1 del d.P.R. n. 160/2010 prevede che *"Il SUAP assicura al richiedente una risposta telematica unica e tempestiva in luogo degli altri uffici comunali e di tutte le amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità"*. Conseguentemente il titolo abilitativo è unico e deve contemplare tutti gli adempimenti previsti per l'esercizio dell'attività, non essendo possibile frazionare il procedimento unico in più iter per l'acquisizione asincrona dei diversi titoli abilitativi richiesti dalle norme vigenti.

- 8. Può definire, anche nelle risposte all'interno della Piattaforma del Formel, l'iter corretto per le officine/autoriparazioni? Tenendo conto di inquadramento per azienda insalubre, acustica, AUA o AVG, e quant'altro secondo la tabella A del dlgs. 222/2016?**

Le officine di autoriparazione sono sempre soggette a SCIA ai sensi della legge n. 122/1992. Ulteriori titoli abilitativi possono essere necessari a seconda delle effettive caratteristiche dell'attività e dei locali ad essa destinati: sul piano ambientale può essere necessaria l'AUA per profili relativi agli scarichi, alle emissioni in atmosfera (specie per attività di carrozzeria) e all'impatto acustico, mentre può essere necessaria la SCIA di prevenzione incendi a seconda delle dimensioni dei locali o ad altre caratteristiche degli stessi. Le carrozzerie sono altresì classificate come industrie insalubri e sono soggette alle relative norme. La valutazione deve essere compiuta caso per caso.

- 9. Il preposto di un bar ha comunicato al Comune l'intenzione di recedere dall'incarico. Il Comune deve sospendere l'attività o dare un termine al titolare del bar per comunicare nuovo preposto? Il termine di quanto?**

A seguito di comunicazione di rinuncia all'incarico da parte del preposto, è opportuno che il Comune avvii d'ufficio un procedimento volto all'emissione di un'ordinanza di chiusura dell'attività per perdita dei requisiti professionali. Una volta comunicato l'avvio del procedimento alla ditta interessata, questa avrà modo di comunicare i dati di un nuovo preposto o di dichiarare il possesso dei requisiti in capo al titolare al fine di scongiurare l'emissione dell'ordinanza di chiusura.

- 10. Nel caso di mancanza di agibilità di un locale dove c'è un'attività commerciale, in mancanza di conformazione da parte del cittadino che non presenta l'agibilità nei termini richiesti, chi deve redigere il provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività? È comunque il SUAP? Il SUAP è obbligato ad adottare tale provvedimento o ha facoltà di farlo?**

L'argomento è ampiamente dibattuto in dottrina e in giurisprudenza; in linea generale si può affermare che in caso di mancanza di agibilità l'autorità competente (il Comune, per le attività commerciali) deve disporre la chiusura dell'esercizio, salvo che non sia possibile conformare l'attività alla normativa vigente entro un termine all'uopo fissato dall'amministrazione (cfr. art. 19, comma 3 della legge n. 241/1990). Se è stato adottato un provvedimento di conformazione non è necessario adottare ulteriori atti in caso di inottemperanza, in quanto la norma dispone che in tali casi l'attività deve intendersi comunque vietata.

L'adozione dell'atto spetta comunque al SUAP su proposta dell'ufficio competente per materia.

Per approfondimenti si suggerisce di consultare la pagina

<https://www.legislazionetecnica.it/5125839/news-edilizia-appalti-professioni-tecniche-sicurezza-ambiente/manca-za-del-certificato-agibilit-locale-commerciale>.

- 11. È possibile presentare la richiesta di conformazione ex art 19 comma 3 l 241/90 più volte per la stessa SCIA? Per esempio la richiedo perchè noto la mancanza di un requisito. Dopo aver inoltrato la pratica agli Enti competenti (ASL, ecc.), gli stessi fanno notare la mancanza di un altro requisito e, a questo punto, dovrei richiedere un'ulteriore conformazione interrompendo nuovamente i termini. Riassumendo, è opportuno attendere a richiedere la conformazione in prossimità della scadenza dei 60 giorni (no SCIA edilizia) dando tempo ai vari Enti coinvolti di "dire la loro" richiedendo dunque una sola volta la conformazione, oppure si può richiedere più volte?**

La norma non esclude che diversi soggetti coinvolti nel medesimo procedimento agiscano in momenti distinti trasmettendo al SUAP proposte di provvedimenti di conformazione o interdittivi; in generale è opportuno che il SUAP cerchi di raccordare i diversi soggetti coinvolti per adottare un unico atto, attraverso forme di consultazione degli stessi o attendendo la scadenza dei termini per evitare - per quanto possibile - di intervenire più volte.

- 12. Nell'ambito di una stessa SCIA è lecito inoltrare una richiesta di integrazioni formali (omissioni sanabili) e successivamente, in occasione dei controlli di merito, inoltrare una richiesta di conformazione? Inoltre in fase di richiesta di conformazione la SCIA mantiene la sua efficacia?**

Pur nel silenzio della norma, poiché la verifica formale e la verifica di merito costituiscono due momenti ben distinti che hanno ad oggetto una verifica di elementi diversi, da parte di soggetti diversi e con finalità diverse, si ritiene che la regolarizzazione formale iniziale della SCIA non precluda successive richieste di integrazione da parte degli enti competenti alla verifica di merito. La SCIA mantiene sempre la propria efficacia tranne nel caso di divieto di prosecuzione dell'attività o di richiesta di conformazione nella quale sia stato disposto espressamente l'obbligo di sospensione dell'attività nelle more della conformazione stessa, il quale può essere disposto solo in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale.

- 13. Per le richieste di integrazione delle SCIA NON edilizie il termine è di 30 giorni o di 60 giorni? Possiamo fare solo una richiesta di integrazione?**

La norma non prevede un termine massimo entro il quale è possibile richiedere l'integrazione della SCIA, pertanto si ritiene che l'integrazione possa essere richiesta in qualsiasi momento entro il termine concesso per le verifiche (60 giorni, ridotti a 30 per le SCIA in materia edilizia). Ai sensi dell'art. 2, comma 7 della legge n. 241/1990, la sospensione dei termini del procedimento per richiesta di integrazioni documentali può essere disposta una sola volta e per un massimo di 30 giorni.

- 14. La richiesta di allegati per rendere ricevibile una SCIA interrompe i termini?**

Non è possibile sospendere i termini di efficacia della SCIA in quanto la stessa è valida ed efficace sin dal momento della sua trasmissione da parte del privato, ma occorre tener presente che ove l'ufficio competente per le verifiche non coincida con l'ufficio che riceve la SCIA, i termini per le verifiche decorrono solo dal momento in cui l'ufficio competente riceve la SCIA, che sarà trasmessa dall'ufficio ricevente solo a seguito di regolarizzazione formale.

- 15. Come si conciliano le tempistiche tra la SCIA SUAP che contiene una SCIA alternativa al Permesso di costruire che, per legge, produce i suoi effetti solo dopo 30 gg. Dalla sua presentazione (fatte le dovute verifiche di regolarità)? Cosa bisogna scrivere come tempistica?**

In generale il termine di 30 giorni previsto per l'efficacia della SCIA non deve essere confuso con quello per l'effettuazione delle verifiche. Tuttavia nel caso di specie (art. 23 del d.P.R. n. 380/2001) siamo in presenza di una SCIA "speciale", nella quale i due termini coincidono per espressa previsione contenuta nel comma 6 del citato articolo; in tal caso pertanto il termine concesso per le verifiche è di 30 giorni, trascorsi i quali l'intervento può essere avviato.

**16. Nel caso di SCIA per attività di polizia amministrativa (manifestazioni/spettacoli) che pervengono direttamente all'ufficio e non al SUAP devono essere ritenute irricevibili?**

L'art. 4, comma 2 del d.P.R. n. 160/2010 prevede che *“gli altri uffici comunali e le amministrazioni pubbliche diverse dal comune, che sono interessati al procedimento, non possono trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati e sono tenute a trasmettere immediatamente al SUAP tutte le denunce, le domande, gli atti e la documentazione ad esse eventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente”*. Peraltro, ai sensi dell'art. 18-bis, comma 2 della Legge n. 241/1990, *“nel caso di istanza, segnalazione o comunicazione presentate ad un ufficio diverso da quello competente, i termini di cui agli articoli 19, comma 3, e 20, comma 1, decorrono dal ricevimento dell'istanza, segnalazione o della comunicazione da parte dell'ufficio competente”*.

Sarà pertanto sufficiente che l'ufficio ricevente inoltri la SCIA al SUAP, se ricadente nella competenza di quest'ultimo.

**17. Nel caso di Comunicazione di avvio di attività di ingrosso, inviata per competenza alla CCIAA, il SUAP, per decisione del RUP, chiede la verifica in merito alle dichiarazioni “urbanistiche”, Nel 60 % dei casi l'attività è esercitata in locali con destinazione d'uso non compatibile o in zone urbanistiche non compatibili. Di chi è la competenza a inibire l'attività (SUAP/ CCIAA/ COMUNE)? E come si fa con i tempi, visto che la Comunicazione è immediata?**

Nel caso di cui trattasi la competenza è in capo alla Camera di Commercio, che in caso di carenza di requisiti e presupposti dovrà inviare al SUAP una proposta di provvedimento di conformazione o di divieto di prosecuzione dell'attività; sono fatti salvi autonomi provvedimenti di competenza dell'ufficio tecnico comunale in materia edilizia. Il fatto che la comunicazione consenta immediatamente l'avvio dell'attività non esclude interventi successivi da parte delle autorità competenti.

**18. Nel caso di presentazione di SCIA commerciale carente di documentazione (es. doc. identità titolare o compilazione mancante in alcune parti della scia) il SUAP richiede integrazioni ma il cittadino non provvede mai ad integrare con la documentazione mancante, che provvedimento assume il SUAP?**

Come illustrato nel corso del webinar, in caso di inadempienza nel termine assegnato per la regolarizzazione formale il SUAP dichiara l'irricevibilità della SCIA, privandola di efficacia sin dal momento della sua trasmissione.

**19. Nel caso in cui, in seguito alla presentazione di una SCIA, si nota la mancanza di un documento/informazione occorre provvedere ai sensi dell'art. 2 comma 7 della L 241/90 sospendendo i termini per un periodo non superiore a 30 giorni (per esempio non viene allegata la ricevuta del pagamento dei diritti di segreteria, oppure non viene allegata la planimetria espressamente indicata come allegato obbligatorio, ecc.). Al termine dei 30 giorni, nel caso in cui la SCIA non venga correttamente integrata, come occorre procedere?**

Come illustrato nel corso del webinar, in caso di inadempienza nel termine assegnato per la regolarizzazione formale il SUAP dichiara l'irricevibilità della SCIA, privandola di efficacia sin dal momento della sua trasmissione.

**20. In caso di carenze formali nella presentazione di comunicazioni (non SCIA) ad esempio per la comunicazione di cessazione attività si possono seguire per le richieste di integrazioni o di rigetto le regole del procedimento automatizzato?**

La norma non prevede espressamente una disciplina dei controlli e degli atti conseguenti per il regime della comunicazione, ma non esclude che si possa agire in analogia al caso della SCIA laddove ve ne fosse la necessità.

- 21. Nel caso di avvio attività di vendita all'ingrosso sia alimentare che non alimentare il SUAP è competente a ricevere al comunicazione o il procedimento è tutto della camera di commercio? E per quanto riguarda gli artigiani, es. meccanici, carrozzieri , gastronomie, kebab, ecc.?**

Per l'attività di commercio all'ingrosso l'Ente competente è la Camera di Commercio, così come avviene per gli autoriparatori e per una serie di attività normate (facchinaggio, installatori e manutentori di impianti, imprese di pulizie, ecc.). Gli artigiani alimentari non sono invece tenuti al possesso di uno specifico titolo abilitativo di esercizio, fatta salva la notifica igienico sanitaria di cui al regolamento CE n. 852/2004 di competenza ASL.

- 22. Un'attività di ristorazione ha sospeso lo svolgimento dell'attività ed a termine scaduto di sospensione non ha più riaperto, di fatto l'attività non è più esercitata ed è chiusa, quale atto ritiene che il comune possa adottare nel merito?**

Si ritiene sufficiente una presa d'atto dell'avvenuta decadenza del titolo abilitativo (che opera ex lege) per chiusura dell'esercizio per un periodo superiore al massimo consentito.

- 23. È possibile fare più richieste di integrazione per una SCIA o dobbiamo attendere tutte le richieste degli enti competenti e poi fare un'unica richiesta di integrazione?**

Ai sensi dell'art. 2, comma 7 della legge n. 241/1990, la sospensione dei termini del procedimento per richiesta di integrazioni documentali può essere disposta una sola volta e per un massimo di 30 giorni. E' pertanto opportuno, nei limiti del possibile, attendere eventuali richieste da parte dei diversi Enti coinvolti, o in alternativa trasmettere anche in momenti diversi le stesse nell'ambito di una medesima sospensione dei termini.